

REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

1. Adesione al Consorzio

1.1 Le domande di adesione al consorzio devono contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 dello statuto, nonché:

- a) documentazione attestante la tipologia dei prelievi di potenza oraria (settimana tipo per il periodo estivo ed invernale, mese di agosto, fermate programmate);
- b) documentazione attestante i consumi mensili di energia elettrica attiva degli ultimi 12 mesi ripartiti per fasce per le utenze multiorarie;
- c) documentazione attestante i consumi mensili di gas degli ultimi 12 mesi;
- d) dichiarazione di disponibilità a fornire tutte le informazioni e dichiarazioni ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo.

1.2 Il nuovo consorziato deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile, nel termine e nella misura indicati dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di ammissione. Il nuovo consorziato è, altresì, tenuto al deposito di garanzia bancaria o assicurativa secondo quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 2 Diritti e obblighi dei consorziati

2.1 Con la delibera di ammissione al Consorzio, il nuovo consorziato viene iscritto in un apposito elenco contenente l'indicazione, in ordine cronologico di

iscrizione, dei nominativi dei singoli consorziati aderenti al Consorzio (nel seguito "l'Elenco");

2.2 Nei limiti della disponibilità di energia previsti nel contratto di somministrazione, il consorziato ha diritto, in base all'ordine di iscrizione nell'Elenco, a ricevere la somministrazione di energia elettrica alle condizioni contrattuali concordate con il fornitore e nel rispetto delle condizioni del presente regolamento.

2.3 Qualora non vi sia disponibilità di energia elettrica o la stessa sia insufficiente, il consorziato continuerà ad acquistare, in misura parziale o totale, energia elettrica dall'impresa distributrice locale. Se decorsi 6 (sei) mesi dall'adesione al consorzio, il fornitore non avrà ancora garantito la fornitura di energia elettrica per almeno un sito del consorziato, è facoltà di quest'ultimo di recedere dal Consorzio, senza poter avanzare nessuna pretesa nei confronti del Consorzio, dei suoi organi o del Fornitore. Ciascun consorziato si impegna a comunicare al Consorzio, che lo trasmetterà al fornitore, entro le date stabilite, il proprio programma di ritiro, come meglio specificato nel successivo articolo 3 tramite il modulo "condizioni particolari di fornitura" concordato con il fornitore debitamente compilato e sottoscritto .

2.4 Ciascun consorziato si impegna a comunicare al Consorzio ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo sia elettrico che di gas.

2.5 Ciascun consorziato si impegna a provvedere ai pagamenti relativi alle spese a proprio carico, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8.

2.6 Ciascun consorziato si impegna a rispettare nei propri impianti le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e le norme tecniche di servizio eventualmente previste dal contratto di somministrazione.

2.7 Ciascun consorziato ha la facoltà di modificare le potenze contrattuali per un numero di volte pari a quello previsto dal contratto di somministrazione e con i termini di preavviso ivi indicati.

2.8 ARE Liguria S.p.A., fornisce un supporto tecnico-gestionale per coadiuvare i consorziati nei rapporti con i fornitori di energia elettrica, gas e di servizi energetici e per analizzare i consumi di ciascun utente per il primo biennio di attività del Consorzio sulla base di apposita convenzione. ARE Liguria S.p.A. svolge, altresì, attività di segreteria per il Consiglio Direttivo.

Art. 3 Programmi di ritiro

3.1 Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della somministrazione e di ogni eventuale successivo anno di validità del contratto di somministrazione, ciascun consorziato comunicherà al fornitore, fascia per fascia, gli impegni di potenza elettrica orari per i 12 mesi successivi sulla base delle previsioni di prelievo; di tali valori si terrà conto ai fini del vettoriamiento. Il profilo contrattuale di vettoriamiento potrà essere periodicamente modificato mediante comunicazione al Gestore di Rete, nei modi e nei tempi previsti dalle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

3.2 Nei limiti della disponibilità di energia elettrica previsti nel contratto di somministrazione, il singolo consorziato potrà concordare con il fornitore le opportune variazioni della potenza impegnata che il fornitore stesso impegnerà con il Gestore della rete.

Art. 4 Caratteristiche di riconsegna

4.1 Le caratteristiche contrattuali di ogni punto di riconsegna di ciascun consorzio saranno definite nei singoli "Ordinativi di fornitura" inviati al fornitore e rappresentate principalmente, dai seguenti parametri:

- a) tensione di alimentazione;
- b) profili di potenza ai fini del vettoramento.

4.2 I prelievi di potenza elettrica di ciascun consorzio dovranno essere contenuti entro i valori indicati nell' "Ordinativo di fornitura" di ciascun consorzio.

4.3 Saranno a carico di ciascun consorzio gli eventuali corrispettivi di vettoramento, di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 13/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per eventuali superi di potenza elettrica effettuati dal consorzio stesso in eccedenza rispetto alle potenze impegnate e/o tollerate, nonché i costi della riconciliazione afferenti a tali superi.

4.4 I prelievi di potenza ed i consumi di energia elettrica di ciascun consorzio saranno rilevati mediante apposite apparecchiature installate dal Gestore della rete, ovvero dal fornitore, secondo quanto previsto nel contratto di somministrazione e nel Regolamento di esercizio.

4.5 Le letture dei complessi di misura dell'energia, del gas e della potenza prelevate da ciascun consorzio dovranno essere effettuate dal consorzio medesimo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferisce il prelievo di energia.

4.6 Rimangono a carico del consorzio i contributi per nuovi allacciamenti e per gli aumenti della potenza massima disponibile.

Art. 5 Energia elettrica reattiva - Fattore di potenza

5.1 Il consorziato è soggetto alle limitazioni nei prelievi di energia reattiva che potranno essere imposte dal Distributore locale/Gestore di rete o che saranno previste nel contratto di somministrazione.

5.2 Saranno a carico dei consorziati eventuali corrispettivi richiesti dal Gestore della rete/Distributore locale per erogazioni di energia reattiva nei punti di riconsegna verso la rete, nonché tutte le eventuali penalizzazioni per prelievi di energia reattiva difforni da quanto definito dalle norme in materia.

Art. 6 Interruzioni dell'erogazione

6.1 Premesso che la riconsegna fisica dell'energia viene sempre effettuata e garantita dal distributore locale, l'interruzione o la limitazione della fornitura di energia elettrica o di gas, sia essa dovuta a cause accidentali, esigenze di servizio o altro, non daranno luogo ad alcuna responsabilità degli organi consortili verso i consorziati.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

7.1 Salvo diversa pattuizione tra Consorzio e fornitori, la fatturazione verrà effettuata dal fornitore direttamente a ciascun consorziato, anche con riferimento alle singole utenze dello stesso, sulla base dei prezzi, delle tempistiche e delle modalità stabilite nel contratto di somministrazione.

7.2 I pagamenti di cui comma 1 saranno effettuati ai fornitori direttamente dai singoli consorziati.

Art. 8 Compensi e contributi Periodici e Straordinari

8.1 I consorziati per ogni contratto di fornitura di energia acquisita tramite il consorzio riconosceranno allo stesso una commissione non superiore all'8% (otto per cento) del proprio risparmio calcolato come differenza fra il prezzo di riferimento del mercato vincolato e il prezzo ottenuto tramite il consorzio.

8.2 Il contributo annuale, che deve assicurare la copertura delle altre spese del Consorzio, viene stabilito dal Consiglio Direttivo in una quota non superiore al 2% (due per cento) del risparmio, calcolato secondo le modalità di cui al punto che precede.

8.3 Gli addebiti saranno effettuati a mezzo fattura con cadenza trimestrale ed il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato a trenta giorni dalla data della fattura.

8.4 Gli eventuali contributi straordinari, necessari all'integrazione del fondo consortile, saranno deliberati dall'Assemblea.

Art. 9 Garanzia

9.1 Ciascun consorziato è tenuto a prestare a favore dei fornitori o del Consorzio garanzie assistite da fidejussioni bancarie/assicurative secondo le modalità e gli importi previsti nei contratti stipulati con i fornitori stessi o deliberati dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

Art. 10 Recesso ed esclusione di un consorziato

10.1 I consorziati convengono espressamente che il contratto di consorzio si risolva nell'ipotesi in cui la partecipazione al consorzio stesso non realizzi effettivi risparmi, ancorchè l'assenza di risparmi non comporti oneri per il consorziato.

10.2 In caso di risoluzione del contratto di consorzio da parte di un consorziato per le cause di cui al punto che precede ovvero in caso di recesso per le cause e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 dello statuto, saranno a carico del consorziato uscente i maggiori oneri eventualmente sostenuti dal consorzio per la conseguente modifica delle condizioni del contratto di somministrazione.

Art. 11 Rapporti con il contratto di somministrazione.

In caso di contrasto fra il presente regolamento ed il contratto di somministrazione prevalgono le previsioni di quest'ultimo.